

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 14 aprile 2022

13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI, CORCIONE E SALCE)

Il Consiglio,

letta l'istanza con la quale l'Avv. * chiede al Consiglio di esprimersi, con parere, circa *"...la compatibilità dell'esercizio della professione forense con l'attività di piccolo imprenditore agricolo. In particolare con l'attività derivante dalla gestione di terreni agricoli in proprietà esclusiva o in comproprietà con familiari, al fine di mantenere o migliorare gli stessi e, per le dette finalità, di eventualmente presentare domande per usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni e per partecipare alle misure rientranti nei programmi di sviluppo rurale regionale approvati dalla Commissione europea per le regioni italiane, dei fondi strutturali europei e dei programmi operativi nazionali, nonché con l'attività volta alla coltivazione e l'eventuale cessione dei frutti a terzi. Il tutto ricompreso nella figura del piccolo imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2083 c.c."*;

udito il Cons. relatore Avv. Salce, il Consiglio ritiene dover far richiamo, nel caso prospettato, alle seguenti norme:

L'art. 18 comma 1 lettere b) e c), Legge 31.12.12 n. 247, che indica i casi di incompatibilità tra l'attività forense e le altre, in particolare con l'attività di impresa commerciale: *"1. La professione di avvocato è incompatibile (...) b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;*

L'art. 21 comma 1, Legge 31.12.12 n. 247, che impone che l'esercizio della professione abbia carattere effettivo, continuativo, abituale e prevalente: *"La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale."*

L'art. 6 del Codice Deontologico Forense, che afferma l'obbligo degli iscritti all'albo di evitare attività incompatibili *"1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo. 2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense."*

L'art. 2085 codice civile, che definisce la figura del piccolo imprenditore agricolo: *Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia*

La lettura coordinata di queste norme consente di affermare che l'essere imprenditore agricolo di per sé non risulta, in astratto, incompatibile con l'esercizio della professione forense, purché quest'ultimo sia effettivo, continuativo, abituale e prevalente rispetto ad ogni altra attività posta in essere.

Alla stessa conclusione è più volte giunto anche il CNF, che con parere n. 92 del 25 settembre 2013 ha affermato che: *“non rientra tra quelle incompatibili la figura del piccolo imprenditore agricolo: tale è per il codice civile (art. 2083) e la giurisprudenza colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, coltiva il fondo di sua proprietà, eventualmente cedendo i frutti a terzi”*. E ancora *“la condizione di piccolo imprenditore agricolo in quanto tale, non osta al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l'interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza a questa figura, ossia finché l'attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, sì da mettere a repentaglio l'indipendenza dell'avvocato (bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell'ordinamento forense) inserendolo nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori.”* Quanto al tema della eventuale carica ricoperta, ci si limita a ricordare che l'articolo 18 dell'attuale legge professionale forense stabilisce che: *“La professione di Avvocato è incompatibile: a) omissis; b) omissis; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale in qualunque forma costituite [omissis]. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto dell'attività sociale è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari [omissis]”*.

Quanto al riferimento contenuto nella richiesta, relativo alla percezione di *domande per usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni (...)*, lo stesso non appare in astratto idoneo a determinare condizioni di incompatibilità, ma occorre verificare volta per volta se i criteri previsti per la percezione di detti benefici siano tali da consentire l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore agricolo, nei limiti sopra delineati.

Si segnala, a titolo esemplificativo, che l'eventuale assunzione da parte del richiedente della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), ad esempio al fine di ottenere agevolazioni fiscali, stanti i requisiti normativamente previsti soprattutto in tema di tempo minimo da dedicare alla detta attività, potrebbe generare profili di incompatibilità connessi non tanto all'oggetto dell'attività, quanto alle modalità di svolgimento della stessa.

In conclusione, il Consiglio ritiene che la figura del piccolo imprenditore agricolo non rientra tra quelle incompatibili con l'esercizio della professione forense, purché l'interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza a questa figura, ossia finché l'attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, sì da mettere a repentaglio l'indipendenza dell'avvocato (bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell'ordinamento forense), inserendolo nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori e purché l'esercizio della professione forense sia effettivo, continuativo, abituale e prevalente rispetto ad ogni altra attività posta in essere.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Daniela Terreri

Il Presidente
F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo